



SENT. 24/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iserito al n. ~~59589~~ del registro di segreteria proposto da:

~~OMISSIS~~, nato a ~~OMISSIS~~ il ~~OMISSIS~~ C.F.: ~~OMISSIS~~, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Sgobba, C.F.:SGBGCM74M19C975P, con elezione di indirizzo digitale alla pec: avvogiaco@pec.it,

contro

~~INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE~~
non costituito

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n.449/2021, depositata in data 25 maggio 2021.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Udito, nell'udienza pubblica del 21 gennaio 2025, con l'assistenza della

dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Acanfora che ha illustrato brevemente i fatti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale pugliese, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso dall'appellante, ex militare della Marina Militare Italiana in quiescenza dal 5 febbraio 2020 con un'anzianità di servizio di anni 11, mesi 1 e giorni 21 maturata alla data del 31 dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni e dunque, destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335.

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44 % prevista dall'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092.

Il giudice di primo grado, nell'aderire ai principi fissati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM, ha ritenuto che gli stessi, come si evince dal chiaro tenore letterale della sentenza, non fossero estensibili anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un'anzianità inferiore a 15 anni.

Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. OMISSIS, con atto notificato in data 21 dicembre 2021 e depositato in data 28 dicembre 2021, deducendo il seguente motivo: **"Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art.54 comma 1° del d.P.R. n.1092/1973 e della legge n.335/1995- violazione degli artt.3 e 38 Cost. -**

eccesso di potere per carenza di istruttoria, sviamento ed ingiustizia manifesta”.

L'appellante, a seguito di un approfondito *excursus* normativo e giurisprudenziale, ha richiamato la sentenza n.12/2021/QM con cui le Sezioni riunite di questa Corte dei conti “*hanno dato ulteriore sviluppo al ragionamento già effettuato con la sentenza n° 1/2021, ritenendo l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% al personale “under 15” come unico approdo interpretativo logico e conforme a una lettura armonica e costituzionalmente orientata del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 e 1, comma 12, della l. n. 335/1995*”.

In conclusione, ha chiesto di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e dichiarare sussistente il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione alla quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per anno di servizio, così come previsto dall'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, con conseguente condanna dell'Inps al ricalcolo del trattamento ed al pagamento degli arretrati, maggiorati degli accessori di legge, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

All'udienza del 22 ottobre 2024, con ordinanza a verbale, comunicata a mezzo pec all'appellante in data 28 ottobre 2024, il Presidente, sentito il Collegio, rilevato che il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza era stato notificato all'Inps in data 30 settembre 2024, senza rispettare i termini di comparizione e che l'avv. Sgobba, pur non comparso, aveva prodotto in data 18 ottobre 2024, istanza di rinvio per rinotificare l'atto, è stato disposto il

rinvio della discussione all'odierna udienza, assegnando all'appellante il termine perentorio di 30 giorni per rinnovare la notifica.

In data 17 gennaio 2025 il difensore costituito ha depositato una memoria in cui, nel rappresentare l'interlocuzione avuta nel frattempo con l'Istituto previdenziale al fine di ottenere in via amministrativa la riliquidazione del trattamento pensionistico di cui è titolare il sig. OMISSIS con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% agli anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo; in subordine, un ulteriore rinvio della discussione. Con successiva memoria, depositata in data 21 gennaio 2025, l'appellante ha ribadito la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo; in via gradata, un rinvio della discussione; in ulteriore subordine, che la causa venga decisa con pronuncia di sopravvenuto difetto di interesse in ragione della "nuova" procedura di ricalcolo del trattamento pensionistico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'ordine logico-giuridico delle questioni, ai sensi dell'art.101, comma 3, c.g.c., va rilevato anzitutto che il giudizio può senz'altro essere deciso nonostante la mancata comparizione dell'appellante in quanto, per la precedente udienza pubblica del 22 ottobre 2024, pur non essendo comparso, aveva depositato un'istanza con cui aveva manifestato l'interesse a coltivare il giudizio per rinotificare la data di fissazione dell'udienza alla controparte. Pertanto, il Presidente, sentito il Collegio, non ha ravvisato la necessità di applicare l'art.196 c.g.c. considerato che fosse stata assicurata comunque la *ratio* della predetta disposizione codicistica, ovverossia quella di contemperare la regolarità del contraddittorio a tutela del diritto di difesa e la

ragionevole durata dell'attività processuale a garanzia della celerità ed

economicità della funzione giurisdizionale, entrambi i principi codificati

dall'art.111, commi 2 e 3, Cost..

Senonchè l'ordinanza pronunciata nella precedente udienza del 22 ottobre

2024, ritualmente comunicata all'avv. Sgobba, a mezzo pec del 28 ottobre

2024, con cui è stata disposta, con onere a carico dell'appellante, la

rinnovazione della notificazione della data di fissazione dell'udienza all'Inps,

non è stata eseguita; l'Istituto previdenziale non si è costituito in giudizio.

L'art.182, comma 6, c.g.c. prevede che *“Se l'ordine di rinnovazione della*

notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non è eseguito, il collegio

ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma

dell'articolo 111”.

Pertanto, in applicazione della predetta norma procedurale, va disposta la

cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,

- ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del giudizio di appello n.59589;
- nulla per le spese;
- manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.

IL PRESIDENTE - estensore

dott.ssa Daniela Acanfora

	6	SENT. 24/2025	
		f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 30 GENNAIO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	f.to digitalmente		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 30 GENNAIO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

